Foglio Federale

Berna, 26 maggio 1972 Anno LV Volume I

N° 21

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.—, semestrale fr. 16.—, Estero fr. 37.— con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 — Ccp 65-690

11289 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione d'una missione diplomatica nel Bangla Desh

(Del 3 maggio 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Adottando, il 9 maggio 1967, la legge concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche, voi ci autorizzavate ad istituire tali missioni negli Stati giunti all'indipendenza negli anni dal 1966 al 1970 e riconosciuti dal nostro Paese. Detta legge ci ha consentito di sviluppare regolarmente la rete delle rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero, giusta il principio dell'universalità sul quale s'incardina la nostra politica. La legge non conferisce però all'Esecutivo la competenza di istituire una missione diplomatica permanente nel nuovo Stato del Bangla Desh; per colmare questa lacuna abbiamo l'onore di proporvi il presente messaggio dedicato a questa nuova Nazione.

La Repubblica popolare del Bangla Desh, già provincia orientale della Repubblica islamica del Pakistan, è stata proclamata, da un governo allora in esilio, il 17 aprile 1971. Solo otto mesi dopo, in seguito al conflitto armato scoppiato tra l'India e il Pakistan, un governo bengalese poté insediarsi in Dacca. Passarono ancora alcune settimane prima che lo sceicco Mujibur Rahman fosse liberato dalle autorità pachistanesi e potesse tornare in patria per assumere la funzione di capo dell'Esecutivo; poi, il 12 marzo 1972, le truppe indiane si ritiravano dal territorio bengalese. Il Bangla Desch, di un'estensione di 143 000 km², conta 75 milioni circa di abitanti, e con ciò esso appare come una delle regioni più densamente popolate del mondo. Le dure prove che ha dovuto subire hanno posto

il Paese in una situazione interna difficile assai; aggiungasi una posizione delicata anche sul piano esterno, per il fatto che il nuovo Stato deve tener conto delle molteplici influenze politiche che si scontrano nel Subcontinente indiano.

Fino ad oggi più di 50 Stati (tutte le grandi potenze, tranne la Cina) hanno riconosciuto la Repubblica popolare del Bangla Desh. Noi l'abbiamo fatto con telegramma del 13 marzo 1972 al presidente del nuovo Stato. Nel prendere questa decisione, abbiamo tenuto conto delle sue eventuali conseguenze circa i mandati di «potenza protettrice», già assunti dalla Svizzera in India e in Packistan; la nostra decisione è stata inoltre guidata da considerazioni relative alla difesa degli interessi svizzeri. Il Consiglio federale ha inoltre reputato opportuno che una «presenza svizzera ufficiale» si manifestasse in Dacca, conseguentemente, vi ha inviato una missione temporanea, composta del console generale di Svizzera ad Amburgo (in qualità di delegato del Dipartimento politico federale e col titolo di ambasciatore) e di un vice console. Questa missione aveva il compito di annodare i primi vincoli con le autorità bengalesi, di porre le basi per future relazioni diplomatiche e di esaminare le possibilità d'istituire eventualmente una missione diplomatica permanente in Dacca. Dal canto suo, il nuovo Stato ha già sollecitato la nostra accettazione della nomina di un ambasciatore bengalese in Svizzera, istanza da noi favorevolmente accolta nella seduta del 22 marzo 1972.

Sul piano economico, le possibilità del nuovo Stato appaiono ancora molto ridotte. La juta, e i prodotti a base di juta, presentano la principale risorsa agricola e industriale del Paese. La maggior parte degli altri prodotti agricoli, segnatamente il riso (ancorché estensivamente coltivato), e quasi la totalità dei prodotti industriali devono essere importate. Non abbiamo a disposizione dati numerici precisi sull'interscambio tra la Svizzera e il Bangla Desh, dacché le statistiche finora compilate si riferivano all'insieme del Pakistan senza distinguere tra la provincia orientale e la provincia occidentale; comunque possiamo rilevare che le nostre importazioni di juta e di prodotti a base di juta, in provenienza dal Pakistan, sono ammontate, nel 1970, a 7,5 milioni di franchi, su un totale d'importazioni di 18,4 milioni di franchi. In quello stesso anno, le nostre esportazioni verso detto Paese hanno raggiunto un ammontare totale di 77,3 milioni di franchi, di cui 33,3 milioni per forniture d'insetticidi, probabilmente utilizzati nelle piantagioni di juta della provincia orientale, e 2,5 milioni per le forniture di coloranti, adoperati nell'industria laniera del Pakistan occidentale e nell'industria dei cuoi del Pakistan orientale. Nel rimanente, le nostre esportazioni consistevano soprattutto di macchine, di prodotti farmaceutici e di prodotti orologieri.

Il primo credito di trasferimento, accordato nel 1964, al governo pachistanese, da un consorzio di banche svizzere, ha permesso delle forniture per un ammontare di 43 milioni di franchi, destinate all'attrezzatura di due fab-

briche di macchine utensili, una nel Pakistan occidentale e una nel Pakistan orientale. Il supplemento di 20 milioni, assegnato nel 1967, è servito a finanziare l'esportazione di beni d'investimento in ragione di 17,3 milioni di franchi per la provincia occidentale e di 2,2 milioni di franchi per la provincia orientale. Il secondo credito di trasferimento, stanziato nel 1970 e composto, per metà, da un apporto della Confederazione e da un contributo di un consorzio bancario, deve consentire forniture per un ammontare totale di 50 milioni di franchi. Quest'ultimo credito è stato finora utilizzato, sino alla quota di 3,8 milioni, in profitto del Pakistan occidentale, ma noi abbiamo già comunicato al governo di Islamabad che ci riserviamo di suddividerne il saldo tra il Pakistan e il Bangla Desh. Il nostro atteggiamento definitivo in merito sarà determinato ulteriormente, giusta segnatamente i bisogni e le possibilità di rimborso del nuovo Stato.

Non è facile extrapolare l'evoluzione del nostro interscambio commerciale con il Bangla Desh, poiché l'evoluzione dipenderà soprattutto dal modo in cui il Governo di Dacca saprà organizzare l'economia del Paese e vorrà orientare le proprie correnti commerciali: noi dobbiamo dunque seguire con attenzione le iniziative che saranno prese in questo settore.

Per ora non v'è alcun progetto di cooperazione tecnica con il Bangla Desh e solo in modo indiretto, mediante la formazione di specialisti pachistanesi nella provincia occidentale oppure in Svizzera, il Paese ha beneficiato dell'aiuto della Confederazione. Noi siamo comunque sempre disposti a studiare domande d'aiuto tecnico qualora il nuovo Stato decidesse di formularne.

I cittadini svizzeri domiciliati nel vecchio Pakistan orientale (una dozzina al massimo prima dello scoppio delle ostilità nel dicembre 1971) sono stati tutti evacuati, ma taluni sono senz'altro rientrati dopo il cessate il fuoco; d'altro canto, numerosi Svizzeri incaricati di una missione umanitaria sono stati tra i primi a poter entrare nel nuovo stato del Bangla Desh. In questo settore umanitario, il comitato internazionale della Croce rossa e la Croce rossa svizzera hanno fatto opera pionieristica. Si noterà che la direzione dell'UNEPRO (United Nations East Pakistan Relief Operation), divenuto poi UNROD (United Nations Relief Operation Dacca), dal momento in cui il Bangla Desh si separò definitivamente dal Pakistan, fu affidata ad un nostro compatriota. A due riprese il signor Winspeare Guicciardi, inviato in missione speciale dalla segreteria generale dell'ONU, ha sollecitato, presso la Confederazione, la messa a disposizione di un aereo svizzero.

Dopo l'arrivo nel Bangla Desh di numerosi gruppi nazionali della Croce rossa, il comitato internazionale della Croce rossa si è liberato da questa operazione, trasferendone l'incarico alla Lega delle Società della Croce rossa; attualmente esso incentra la propria attività nell'assistenza alle minoranze. Per contro, le delegazioni del Comitato internazionale della Croce

Rosa, le quali i India e in Pakistan assumono pienamente la loro missione, giusta i termini delle convenzioni di Ginevra, hanno già svolto — e svolgeranno — nel Bangla Desh un compito importante, non foss'altro che per assicurare, nel detto quadro normativo, lo scambio dei prigionieri di guerra tra l'India e il Pakistan, nonché lo scambio delle popolazioni civili tra il Pakistan e il Bangla Desh. In questo contesto, l'istituzione nel Bangla Desh di una missione speciale della potenza depositaria delle convenzioni di Ginevra — vale a dire appunto il nostro Paese — potrebbe ben presto sembrare sommamente desiderabile.

Dal canto suo, la Croce-rossa svizzera ha avviato in Dacca un'opera molto importante che è senz'altro destinata a potenziarsi: essa ha infatti provveduto a rimettere in funzione uno dei principali ospedali della capitale il «Holy Family Hospital». Per ora il gruppo svizzero che si trova sul posto è assai ridotto di numero; si prevede però di aumentarlo ed anche d'invitare chirurghi e medici svizzeri a recarsi in Dacca per operare o per curare i feriti militari o civili che non potessero essere trasportati in Svizzera. Si sta studiando attualmente un progetto in questo senso.

Infine numerosi rappresentanti svizzeri di altri enti assistenziali, nazionali o internazionali già si trovano nel Bangla Desh, oppure stanno per recarvisi. Stante questa situazione, non mancheranno di porsi, presto o tardi, dei problemi la cui soluzione potrà essere facilitata dall'esistenza sul posto di una rappresentanza svizzera ufficiale.

Al lume di queste considerazioni, bisogna pur ammettere che ragioni politiche e pratiche postulano, oltre all'annodarsi di relazioni diplomatiche con il Bangla Desh, anche l'istituzione tempestiva di una rappresentanza diplomatica nella capitale del nuovo Stato. Detta missione non dovrà necessariamente essere diretta da un ambasciatore residente ché potrà esserlo da un incaricato d'affari interinale, e in tal caso noi accrediteremmo nel Bangla Desh un ambasciatore già residente in uno Stato della regione. L'Esecutivo si riserva di prendere una decisione su questo punto in funzione di tutti gli elementi d'apprezzamento di cui potrà disporre a tempo debito.

L'istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh implica talune conseguenze finanziarie, ma procureremo di moderare quanto possibile le spese relative. Occorre notare, su questo tema, che la scarsezza degli effettivi disponibili nel Dipartimento politico federale varrà, già per se stessa, a contenere la spesa in un limite ben ristretto.

Considerato quanto vi abbiamo esposto, ci pregiamo di raccomandarvi di adottare il disegno di legge allegato. Giusta l'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale, l'oggetto del disegno di legge è di competenza del Legislativo.

Cogliamo questa occasione per presentarvi, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 maggio 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Celio

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

(Disegno)

Legge federale concernente l'istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1972 [1],

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale ha facoltà d'istituire una missione diplomatica nel Bangla Desh.

Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

[1] FF **1972** I 961

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione d'una missione diplomatica nel Bangla Desh (Del 3 maggio 1972)

In Dans In	Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale
Jahr Année Anno	1972
Band Volume Volume	1
Heft Cahier Numero	21
Geschäftsnummer Numéro d'affaire Numero dell'oggetto	11289
Datum Date Data	26.05.1972
Seite Page Pagina	961-966
Ref. No	10 110 610

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.